

---

XVI Legislatura – Camera dei deputati Atto n. 4232

*Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 21.7.2011*

L'atto n. C 4232 recante "Modifiche alla disciplina relativa alla circolazione dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità" presentato alla Camera di iniziativa dell'On. Montagnoli ed altri, è stato assegnato per l'esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L'analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costit.), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 8<sup>a</sup> (Ambiente), 10<sup>a</sup> (Att. produt.), 14<sup>a</sup> (Pol. comun.), Questioni regionali.

Il disegno di legge prevede nuove disposizioni in materia di trasporti eccezionali al fine di ottimizzare i servizi e sostenere la ripresa operativa delle imprese. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

### **PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa dei deputati

Montagnoli, Desiderati, Allasia, Bonino, Bragantini, Cavallotto, Chiappori, Di Vizia, Follegot, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Lussana, Laura Molteni, Pini, Polledri

Modifiche alla disciplina relativa alla circolazione dei veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità

*Presentata il 29 marzo 2011*

Onorevoli Colleghi! — Per carico eccezionale si intende quel tipo di trasporto di merci su strada effettuato da un veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o di massa stabiliti dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito «codice della strada».

---

Questo settore è stato regolamentato nel corso del tempo da più leggi, ed attualmente è disciplinato dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che sono intervenuti in modo organico sulla materia, specificando i casi in cui un trasporto di merci ha il carattere per essere definito come eccezionale. Oltre che nel caso di superamento dei limiti del peso totale a terra, l'eccezionalità è nei riguardi dell'ingombro che eccede le dimensioni previste nel codice della strada. Le misure normali di sagoma prevedono una lunghezza totale del veicolo e del suo eventuale rimorchio di 16,50 metri, una larghezza di 2,55 metri (2,6 metri per i trasporti a temperatura controllata) e un'altezza di 4,00 metri.

Considerato che la circolazione di automezzi con simili caratteristiche può presentare dei pericoli per la viabilità, il trasporto deve essere organizzato da personale con un alto grado di specializzazione.

Nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, gli articoli da 9 a 20, stabiliscono i principi di massima in relazione ai trasporti eccezionali e alle scorte agli stessi.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, la situazione del comparto dei trasporti eccezionali si è andata modificando ed è più che mai necessario riformare anche le norme che regolano il settore, rendendo le procedure più armoniche con le esigenze operative della categoria.

Attualmente, sono 150 gli enti che hanno competenza in materia di autorizzazioni per il trasporto eccezionale: le 120 province, alle quali spettano la competenza e la manutenzione di moltissime strade statali prima gestite dall'ente nazionale per le strade (ANAS Spa), i compartimenti dell'ANAS Spa, le società autostradali, le aree portuali, le aree industriali e così via. Questa situazione, che si traduce in una macchina burocratica eccessiva e obsoleta, rischia di penalizzare le aziende italiane e di ostacolarle nella competizione con le aziende estere. In Francia, per esempio, un'autorizzazione periodica per qualunque tipologia di carico dura cinque anni, è valida per tutto il territorio nazionale ed è gratuita. In Italia l'autorizzazione periodica è rilasciata per una delle tre categorie

merceologiche (macchine operatrici agricole, manufatti industriali, elementi prefabbricati) e dura sei mesi. Per le autostrade l'autorizzazione è prolungata a un anno e ha un costo, solo per le spese di istruttoria, di circa 2.000 euro per ogni mezzo e per ciascuna tipologia.

Il sistema francese è in grado di disegnare un itinerario di passaggio per i trasporti eccezionali, mentre in Italia la situazione è ben diversa e non esiste un catasto delle strade. Inoltre, molti caselli autostradali non permettono il passaggio di questi trasporti (80 divieti in entrata e 120 divieti in uscita) e quindi si ricorre alla viabilità ordinaria, incorrendo in altri tipi di problematiche. Le infrastrutture sono spesso inadeguate per questo tipo di transiti e si incorre in difficoltà legate alla manutenzione e alla sicurezza delle strade. Senza considerare che lo stesso veicolo, con lo stesso semirimorchio, se immatricolato in Francia o in Italia, è soggetto a limiti diversi, sia di velocità massima che di portata. Le circa 130 aziende italiane strutturate e specializzate, di dimensioni molto diverse fra loro, con fatturati che possono variare dai 3-4 milioni di euro l'anno a oltre 60 milioni di euro l'anno, non sono messe nelle condizioni di poter competere con le aziende straniere dello stesso settore.

La presente iniziativa legislativa si inserisce in questo contesto, con il fine di prevedere nuove disposizioni, per ottimizzare i servizi e per sostenere la ripresa operativa delle imprese di trasporti eccezionali, che vivono una situazione di difficoltà dovuta anche all'inadeguatezza delle norme vigenti.

Un settore, quello dei trasporti eccezionali, sul quale si gioca una fetta importante dell'economia italiana e nel quale è sempre più importante il fattore sicurezza.

È arrivato il momento di mettere le aziende italiane di questo settore, con un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro, con 7.000 addetti e con 6.000 mezzi, nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, senza essere travolte da una burocrazia esasperante con costi eccessivi e ingiustificati, anche per renderle più competitive nel panorama

---

europeo, dove il servizio di trasporto eccezionale è considerato di tipo ordinario ed è erogato a costo zero.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

Art. 1.

*(Tipi di autorizzazione alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali).*

1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada», sono dei seguenti tipi:

a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale;

b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuare entro sei mesi dalla data del rilascio;

c) singole, valide per un unico viaggio da effettuare entro tre mesi dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione periodica:

a) è rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) i veicoli e i trasporti sono eccezionali solo ai sensi dell'articolo 61 del codice della strada, e successive modificazioni;

2) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga posteriormente rispetto al veicolo, risulta eccedente per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto viene effettuato;

3) è prescritta la scorta tecnica con allegato l'elenco dei tratti di strada interessati;

4) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrano entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

4.1) altezza 4,30 metri, larghezza 3 metri, lunghezza 20 metri;

4.2) altezza 4,30 metri, larghezza 2,55 metri, lunghezza 25 metri;

*b)* è altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità:

1) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *h)*, *i)* e *j)*, e 204, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento n. 495 del 1992»;

2) autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 tonnellate, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice della strada, e successive modificazioni, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;

3) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

4) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza e in altezza di cui all'articolo 61 del codice della strada, e successive

---

modificazioni, e aventi lunghezza massima di 14 metri. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 metri misurati dal centro dell'asse anteriore;

5) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto sia effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni agli altri;

6) veicoli adibiti al trasporto di coil e di laminati grezzi;

7) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, e i seguenti limiti dimensionali, altezza 4,30 metri, larghezza 2,60 metri e lunghezza 23 metri, purché muniti di carta di circolazione.

3. Nelle more della classificazione di cui al comma 2, lettera *a*), numero 4), del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni. L'autorizzazione periodica non è consentita per i veicoli di cui al citato comma 2, lettera *b*), numeri 5) e 6), del presente articolo, per il transito sulle strade classificate di tipo *A* ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che rimangano invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali, sia solo ai sensi dell'articolo 61 del codice della strada, e successive modificazioni, nei casi non rientranti tra le ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, sia solo ai sensi dell'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, sia congiuntamente ai sensi dei medesimi articoli 61 e 62 del codice della strada, e successive modificazioni.

5. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 4, è rilasciata unicamente l'autorizzazione di tipo singolo.

6. Per le autorizzazioni di tipo periodico è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominata «Direzione generale motorizzazione», tra i limiti superiori fissati dall'autorizzazione e i limiti fissati dall'articolo 61 del codice della strada, e successive modificazioni. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni.

7. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, redatta su carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesta il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni, e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.

8. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la categoria merceologica degli elementi, è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro i limiti previsti dall'articolo 61 o dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 16 del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni, o dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li

---

preveda, dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni. Ove, in funzione della diminuzione delle dimensioni, vengano meno o siano sostituite le prescrizioni di imposizione di scorta di polizia stradale con scorta tecnica o senza scorta indicate sull'autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 16 del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni, le autorizzazioni devono essere modificate a cura dell'ente proprietario emittente anche con eventuale utilizzo di trasmissioni telefax o di posta elettronica da allegare all'autorizzazione stessa.

9. Nei casi in cui per il trasporto di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atti a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati a interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Tale servizio deve essere di norma svolto con personale e con attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio tale servizio, può affidarne lo svolgimento a un'impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonei allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono posti a carico del soggetto richiedente.

10. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili, l'eccedenza o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del codice della strada, e successive modificazioni, non possono derivare dall'affiancamento, dalla sovrapposizione o dall'abbinamento longitudinale delle cose stesse. Il completamento del carico sul veicolo o sul complesso di veicoli è ammesso solo fino al limite stabilito dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del medesimo codice della strada, e successive

modificazioni.

11. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.

Art. 2.

*(Domande di autorizzazione).*

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta semplice, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e alle regioni per la rimanente rete viaria, otto giorni di calendario prima della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto; se il tempo di rilascio non è stato espressamente motivato e rispettato si presume il tacito assenso. Il divieto di autorizzazione o la necessità di rinviare il rilascio ad un periodo successivo a quello richiesto nella domanda deve essere espressamente motivato in forma scritta e deve avvenire almeno tre giorni di calendario prima della decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice della strada, e successive modificazioni. In tale caso, ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità.

3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo possono essere indicati, con annotazione a parte, fino a un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio, e sono ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori e i rimorchi o semirimorchi anche incrociate, a condizione che:

---

a) sia documentata l'abbinabilità esclusivamente per i trasporti eccezionali per massa ai sensi dell'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, scelti per il trasporto;

b) nel caso di veicoli o di trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate;

c) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.

4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico deve essere indicato un veicolo trattore con un eventuale veicolo trattore di riserva; per i rimorchi e i semirimorchi possono essere indicati fino a un massimo di cinque veicoli di riserva, oppure, a richiesta dell'interessato, cinque veicoli trattori e un rimorchio o semirimorchio, con eventuale riserva.

5. Il veicolo o il trasporto eccezionale la cui altezza supera 4,30 metri, o che non rispetti un franco inferiore a 0,30 metri rispetto all'intradosso ovvero che deve attraversare linee elettriche di trazione fili di guardia o passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione, nelle modalità previste dal comma 1, della Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa o dell'ente concessionario, rispettivamente per la rete della RFI Spa o per quella in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. L'autorizzazione deve contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,30 metri e opere d'arte con un franco inferiore a 0,20 metri rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario deve rilasciare l'autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 9.

7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari a individuare il richiedente, devono essere di norma indicati:

a) per le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a):

1) i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, nella configurazione di massimo ingombro;

2) lo schema grafico, con sagoma generica longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo con la sagoma di massimo ingombro del suo carico nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del codice della strada, e successive modificazioni;

3) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

4) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

b) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

1) una definizione del carico e del suo eventuale imballaggio;

2) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo, con la sagoma di massimo ingombro del suo carico, il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, devono essere indicate la pressione di gonfiaggio degli pneumatici e il baricentro del carico complessivo. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o del legale rappresentante della ditta;

3) le strade o i tronchi di strada interessati dal transito;

4) il periodo di tempo nel quale si effettua il viaggio o i viaggi.

---

8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata di fotocopia autenticata in carta semplice o in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del documento di circolazione o sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale motorizzazione dal quale risultano le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili ed, esclusivamente per i veicoli eccezionali per massa ai sensi dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o il semirimorchio. Qualora non risultino, dai documenti citati, i carichi massimi per asse, ed esclusivamente per i veicoli eccezionali per massa ai sensi del citato articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale motorizzazione. Deve inoltre essere presentata la ricevuta in originale o copia, via fax o posta elettronica, attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 6 della presente legge e delle spese di cui all'articolo 19 del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate e addebitate soltanto a consuntivo. La ricevuta deve essere restituita all'ente rilasciante entro cinque giorni; in caso di inadempienza non sono rilasciate autorizzazioni fino ad avvenuta restituzione. Alla domanda di autorizzazione devono altresì essere allegati la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6 del presente articolo, ove prevista, e la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 7, ove prevista. Sono ammesse la facoltà di formulare le dichiarazioni in calce alle domande di autorizzazione, nonché la facoltà di indicare nella domanda di autorizzazione la richiesta per l'effettuazione del percorso di ritorno a vuoto con il medesimo convoglio e nel medesimo itinerario.

9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore o della motrice e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale motorizzazione a essere agganciati al medesimo, fino a un

massimo di dieci rimorchi, ed è altresì corredata della presentazione degli schemi grafici e delle dichiarazioni previsti dal presente articolo; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice della strada, e successive modificazioni, le domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del medesimo codice della strada, e successive modificazioni, in luogo della documentazione relativa al veicolo possono essere corredate di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, autenticata, contenente le specifiche tecniche elencate ai commi 8 e 9 e un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255 del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni.

11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o da un suo procuratore delegato o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. L'autorizzazione è intestata allo stesso soggetto che ha sottoscritto la domanda. Per le ditte costruttrici di cui al comma 10 tale dichiarazione non è necessaria.

12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi di veicoli eccezionali immatricolati all'estero oppure che intendono effettuare trasporti eccezionali devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale motorizzazione a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale documento tecnico deve essere allegato all'autorizzazione per farne parte integrante durante il trasporto.

13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9 deve essere presentata in forma autenticata in carta semplice in data non anteriore a sei mesi o in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del

---

documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, la fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta.

Art. 3.

*(Domande di rinnovo e di proroga).*

1. Tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, sono rinnovabili tramite domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, e i percorsi stradali sono rimasti invariati.

2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 11, e corredata di:

a) fotocopia dell'autorizzazione da rinnovare;

b) dichiarazione attestante il permanere di tutti requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, di cui all'articolo 6 della presente legge e delle spese di cui all'articolo 19 del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo.

3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo totalmente o parzialmente inutilizzate possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. Nella domanda di proroga, che può essere prodotta anche a mezzo telefax o di

posta elettronica deve essere dichiarato il permanere dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione stessa. L'ente rilasciante può inviare il provvedimento di proroga anche a mezzo telefax o di posta elettronica, nel qual caso l'impresa è tenuta ad allegare all'autorizzazione originale la fotocopia del telefax o copia del messaggio di posta elettronica. Per il rilascio delle autorizzazioni prorogate non è necessario presentare altre marche da bollo.

4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione, l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

5. Le autorizzazioni oggetto di proroga sono esenti da oneri aggiuntivi.

Art. 4.

*(Provvedimento di autorizzazione).*

1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e per la sicurezza della circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la scorta tecnica o di polizia stradale e gli eventuali periodi temporali, sia diurni che notturni. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice della strada, e successive modificazioni. Il provvedimento deve altresì contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. Nel provvedimento di autorizzazione deve essere prescritto che il conducente, o il responsabile dell'eventuale scorta, deve conoscere la lingua italiana.

2. Sulle strade, anche temporaneamente a una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o di veicolo eccezionale, avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratte di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuare a cura della scorta

---

tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della scorta tecnica.

3. La scorta tecnica è prescritta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 metri, o a 3,20 metri nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombra neve o in caso di trasporto di carri ferroviari;

b) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 metri;

c) la velocità consentita sia inferiore a 40 chilometri all'ora sulle strade classificate di tipo *A* o *B* ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni, e a 30 chilometri all'ora sulle altre strade;

d) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai quattro decimi della lunghezza del veicolo;

e) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 metri rispetto al limite anteriore del veicolo.

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del codice della strada:

a) sulle strade o sui tratti di strade classificate di tipo *A* e *B* ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni, ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o per trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 metri o di lunghezza fino a 35 metri;

b) sulle altre strade o sui tratti di strade diversi da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o i trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 metri o di lunghezza fino a 30 metri.

5. Quando le dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada e successive modificazioni. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del medesimo codice della strada, e successive modificazioni, e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice della strada, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo articolo 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le modalità di intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 7 del presente articolo.

6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata a eseguire la scorta tecnica, nel relativo provvedimento sono indicati:

a) l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) la condotta di guida dei veicoli di scorta.

7. La scorta tecnica può essere svolta esclusivamente da imprese autorizzate e da personale abilitato. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte a eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui

---

devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice della strada, e successive modificazioni, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli e per i trasporti di proprio interesse utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui hanno la disponibilità.

8. Per le scorte assicurate dalla polizia della strada, gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono posti a carico del richiedente ed è richiesta all'impresa che usufruisce di tale servizio la costituzione di un'apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia di tale servizio, valida un anno e per tutto il territorio nazionale, da depositare presso l'ufficio indicato dal Ministero dell'interno.

9. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta è tenuto ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

10. In ogni caso, l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

11. Sulle autorizzazioni singole e multiple rilasciate per i tratti eccezionali per massa ai sensi dell'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio.

12. L'ente concedente il titolo autorizzativo può, su richiesta motivata dell'impresa esecutrice del trasporto eccezionale, modificare le

caratteristiche dimensionali o il percorso già autorizzato o sostituire i veicoli impiegati per il trasporto o aggiungere targhe di riserva nel rispetto dell'articolo 1, commi 4 e 5. Eventuali oneri supplementari rimangono a carico del richiedente.

13. I documenti di autorizzazione in originale devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada. Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada.

14. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato a condizione che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da un apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale motorizzazione.

15. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulta annotato sui predetti documenti.

16. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni, possono essere stabilite con il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri in caso di emergenza.

Art. 5.

*(Durata delle autorizzazioni).*

---

1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a tre mesi e a sei mesi.

2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a un anno.

3. È facoltà dell'amministrazione concedente di revocare o di sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulta incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o dei tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

#### Art. 6.

##### *(Indennizzo).*

1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2. e I.3 allegate al regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni. Tale misura, a partire dal 1° gennaio 2011, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, con arrotondamento a 0,50 euro inferiori per importi fino a 0,20 euro, e a 0,50 euro superiori per importi oltre 0,20 euro. Per gli indici dell'ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia

proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.

3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso e di uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore «L» che figura nel calcolo di «I», ai sensi delle tabelle di cui al comma 1, la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.

4. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla

relativa carta di circolazione è effettuata come segue:

a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 1), 5), 6) e 7):

1) fino a 20 tonnellate = 510,26 euro;

2) da oltre 20 tonnellate a 33 tonnellate = 850,09 euro;

3) da oltre 33 tonnellate a 56 tonnellate = 1.455,05 euro;

4) oltre 56 tonnellate, gli importi aumentano di 25,31 euro per ogni tonnellata in più;

b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 2), limitatamente al rimorchio:

1) fino a 20 tonnellate = 169,91 euro;

---

2) da oltre 20 tonnellate a 33 tonnellate = 297,48 euro;

3) da oltre 33 tonnellate a 56 tonnellate = 510,26 euro;

4) da oltre 56 tonnellate a 70 tonnellate = 850,09 euro;

5) oltre 70 tonnellate, gli importi aumentano di 25,31 euro per ogni tonnellata in più;

c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3) 1,03 euro per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 tonnellate, e 6,71 euro per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi aventi massa massima di 80 tonnellate. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite la RFI Spa, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto, per ogni trimestre, le somme di 92,96 euro o di 604,25 euro rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dalla RFI Spa ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, la RFI Spa, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente e in un'unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.

6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a un terzo di quella annuale; in tale caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della

soluzione

versata.

7. Gli importi, determinati ai sensi del comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di sette decimi alle amministrazioni regionali e di tre decimi al compartimento dell'ente nazionale per le strade ANAS Spa competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli o di trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.

8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi «X» di validità dell'autorizzazione.

9. Gli importi definiti ai sensi del comma 5, a partire dal 1° gennaio 2011, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici dell'ISTAT di cui al comma 1.

10. Gli indennizzi relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, devono essere uniformati per tutto il territorio nazionale. I pedaggi e gli oneri di usura delle autorizzazioni inutilizzate possono essere rimborsati per l'intero importo al titolare richiedente allegando l'autorizzazione in originale e la dichiarazione della mancata esecuzione del trasporto e senza pagamento di alcun ulteriore onere aggiuntivo.

11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.

Art. 7.

*(Disposizioni di adeguamento).*

1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli da 13 a 18 del regolamento n. 495 del 1992, e successive modificazioni, al fine di adeguarli a quanto disposto dagli articoli da 1 a 6 della medesima legge.

---

Art. 8.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.